



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

COPIA

N. 57 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
MOLTIPLICATORI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021
(L. 160/2019 ART. 1 C. DA 816 A 845).**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese **aprile** alle ore **10:10** nella sede del Comune di Villa Bartolomea.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE /ASSENTE
1.	TUZZA ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	RIGO FRANCESCA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
3.	PASQUIN GIULIANO	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE
4.	PRADELLA LUCA	ASSESSORE COMUNALE	ASSENTE
5.	BORIN MIRELLA	ASSESSORE COMUNALE	PRESENTE

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa PEZZUTO MARIA TERESA, la quale provvede alla relazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021 (L. 160/2019 ART. 1 C. DA 816 A 845).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

- il comma 837 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

- il comma 838 a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DELIBERA DI GIUNTA n.57 del 24-04-2021 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Richiamati inoltre:

DELIBERA DI GIUNTA n.57 del 24-04-2021 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il D .Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D .Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2021 del canone unico patrimoniale, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-845, come riportate nell'allegato A);
- 2) di rinviare al 31 maggio 2021 il termine in cui scadrà il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale e delle occupazioni di suolo pubblico permanenti;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

Successivamente con separata apposita votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di applicare le disposizioni normative come in premessa indicato.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to ANDREA TUZZA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

L'INCARICATO COMUNALE

F.to Emanuela Polo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

SI CERTIFICA

Che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MARIA TERESA PEZZUTO

Comune di VILLA BARTOLOMEA

categoria **V**

Permanente	€ 30,00	ZONA UNICA
Temporanea	€ 0,60	ZONA UNICA

TARIFE DIFFUSIONE PUBBLICITARIA

TIPOLOGIA E SUPERFICI	GG	Tariffe 2021	Coefficiente
CATEGORIA NORMALE			
fino a 5,00 MQ		11,70	0,39
>5,00 MQ = 8,00 MQ		17,40	0,58
>8,00 MQ		23,10	0,77
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA			
fino a 5,00 MQ		23,10	0,77
>5,00 MQ = 8,00 MQ		28,80	0,96
>8,00 MQ		34,50	1,15
DIFFUSIONI VARIE			
VOLANTINAGGIO CN	1	2,07	3,45
SONORA CN	1	6,20	10,33
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	15	11,50	19,17
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	15	17,25	28,75
STRISCIONI >8,00 MQ CN	15	23,00	38,34
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	30	23,00	38,34
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	30	34,50	57,5
STRISCIONI >8,00 MQ CN	30	46,00	76,67
STRISCIONI fino a 5,00 MQ CN	45	34,50	57,5
STRISCIONI da 5,01 MQ a 8,00 MQ CN	45	51,75	86,25
STRISCIONI >8,00 MQ CN	45	69,00	115
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq		11,70	0,39
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8		17,40	0,58
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq		23,10	0,77
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	30	1,20	2,00
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	30	1,80	3,00
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	30	2,40	4,00
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	60	2,40	4,00
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	60	3,60	6,00
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	60	4,80	8,00
Pubbl.veic.interna/esterna fino 5 mq	90	3,60	6,00
Pubbl.veic.interna/esterna >5,00 mq <8	90	5,40	9,00
Pubbl.veic.interna/esterna>8,00 mq	90	7,20	12,00
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		33,60	1,12
Pannelli luminosi da 5,01 MQ fino a 8,00 MQ CN		50,40	1,68
Pannelli luminosi >8,00 MQ CN		67,20	2,24
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		16,80	0,56
Pannelli luminosi in proprio da 5,01 MQ = 8,00 MQ CN		25,20	0,84
Pannelli luminosi in proprio >8,00 MQ CN		33,60	1,12
Proiezioni/diap. CN	1	2,07	3,45
Aeromobili	1	49,58	82,64
Palloncini frenati	1	24,79	41,32
Locandine CN	30	1,20	2
fino a 5,00 MQ	30	1,20	2,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ	30	1,80	3,00
>8,00 MQ	30	2,40	4,00
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	30	2,40	4,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	30	3,00	5,00
>8,00 MQ LUMINOSI	30	3,60	6,00
fino a 5,00 MQ	60	2,40	4,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ	60	3,60	6,00
>8,00 MQ	60	4,80	8,00
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	60	4,80	8,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	60	6,00	10,00
>8,00 MQ LUMINOSI	60	7,20	12,00
fino a 5,00 MQ	90	3,60	6,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ	90	5,40	9,00
>8,00 MQ	90	7,20	12,00
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	90	7,20	12,00
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	90	9,00	15,00
>8,00 MQ LUMINOSI	90	10,80	18,00
fino a 5,00 MQ	365	11,50	19,17
>5,00 MQ = 8,00 MQ	365	17,25	28,75
>8,00 MQ	365	23,00	38,33
fino a 5,00 MQ LUMINOSI	365	23,00	38,33
>5,00 MQ = 8,00 MQ LUMINOSI	365	28,75	47,92
>8,00 MQ LUMINOSI	365	34,50	57,50

OCCUPAZIONI PERMANENTI (base Euro 30,00)

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
2. Occupazione di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo
3. Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo
4. Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
5. Accessi carrabili e pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi
6. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati
7. Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impinati in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale dei servizi medesimi
8. Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno coeffi
9. Distributori di carburanti. Coeff. Per ogni distributore e per anno
10. Per le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata al punto 1

Coefficiente moltiplicatore Cat.1	Coefficiente moltiplicatore Cat.2
-----------------------------------	-----------------------------------

0,7	0,54
0,35	0,27
0,25	
0,21	0,16
0,07	0,054
0,035	0,027
Vedi Art. __ del Regolamento	Vedi Art. __ del Regolamento
0,52	0,38
1,55	1,291

11a. Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione singola con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni (coefficiente per tutta l'occupazione). Art. __ lettera a) del regolamento
12b. Occupazione con impianti di telefonia mobile con installazione di un unico apparato - occupazione multipla con un più gestori di servizi di telecomunicazioni (coefficiente per tutta l'occupazione) Art. __ lettera b) del regolamento

Coeff. Moltiplicatore per tutta l'occupazione

267,67
347,971

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (base Euro 0,60)

1. Occupazione ordinaria
2. Occupazioni poste in essere da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
3. Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
4. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
5. Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
6. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
7. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo
8. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo
9. Occupazioni con tende e simili

Coefficiente moltiplicatore Cat.1	Coefficiente moltiplicatore Cat.2
-----------------------------------	-----------------------------------

1,06	0,741
0,53	0,3705
0,212	0,212
0,53	0,3705
0,741	0,519
0,212	0,212
0,53	0,3705
0,25	0,25
0,3175	0,2223

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte del 30%, per quelle di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riduzione è del 50%

Le superfici eccedenti i 1000 mq, per la parte che eccede i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici vengono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 25% fino al 30° giorno, del 50% oltre i 30 giorni

PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA TARIFFE STANDARD PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70x100 O FRAZIONI

TARIFFA GIORNALIERA STANDARD € 0,60

FINO A GIORNI O FRAZIONE	10	15	20	25	30
TARIFFA IN €	€ 1,10	€ 1,41	€ 1,72	€ 2,03	€ 2,34
COEFFICIENTE	1,83	2,35	2,87	3,38	3,90

MANIFESTI DI CM. 70x100 oppure 100x70	FOGLI	1
MANIFESTI DI CM. 100x140 oppure 140x100	FOGLI	2
MANIFESTI DI CM. 140x200 oppure 200x140	FOGLI	4
MANIFESTI DI M. 6x3	FOGLI	24

NB:

PER OGNI COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA OTTO FINO A DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 50%
PER I MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI DODICI FOGLI IL CANONE E' MAGGIORATO DEL 100%

Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07,00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.